Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 aprile 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1976, n. **134**.
Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, è modificato come segue:

« L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, è obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 408, è modificato come segue:

« Art. 2. — L'importo dovuto da ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, è il seguente:

comandanti, direttori di macchina, capi commissari e primi ufficiali, L. 345;
secondi e terzi ufficiali, L. 268;
allievi ufficiali, L. 210;
sottufficiali, L. 240;
comuni e giovanotti, L. 195;
mozzi e piccoli, L. 114.

Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo è versato in proporzione al numero di giorni di imbarco.

Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a 3.000 tonnellate il contributo mensile dei comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali è fissato in lire 278 e per i secondi e terzi ufficiali in lire 240.

Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia imbarcato su nave cisterna.

Per i comandanti, direttori di macchina, capi commissari, primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di società esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata è maggiorata di L. 75 mensili ».

Art. 3.

Sono fatti salvi i provvedimenti da emanarsi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1976

LEONE

MORO — GIOIA — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 7 aprile 1976, n. **135**.
Concessione di un contributo straordinario a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire 100 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 23 aprile 1976, n. **136**.
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIDUZIONE DEI TERMINI E SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 1.

Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione »;

b) all'articolo 13 le parole « entro dieci giorni » sono sostituite con le altre « entro tre giorni »;

c) al primo comma dell'articolo 15 le parole « non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno » sono sostituite con le altre « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno »;

d) al primo comma dell'articolo 16 le parole « nei tre giorni » sono sostituite con le altre « nei due giorni »;

e) al primo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 56° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 36° giorno »;

f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 46° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 33° giorno »;

g) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere »;

h) al primo comma dell'articolo 20 le parole « dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 de 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno »;

i) al primo comma dell'articolo 22 le parole « entro cinque giorni dalla scadenza » sono sostituite con le altre « entro il giorno successivo alla scadenza »;

l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito »;

m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole « nei tre giorni » sono sostituite con le altre « nei due giorni »;

n) al n. 5) dell'articolo 24 le parole « entro il ventesimo giorno » sono sostituite con le altre « entro il quindicesimo giorno »;

o) al primo comma dell'articolo 25, le parole da « L'atto di designazione » fino a « delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti:

« L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione ».

Il secondo comma dell'articolo 25 è abrogato;

p) al primo comma dell'articolo 27 le parole « entro il quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « entro il trentaseiesimo giorno »;

q) al primo comma dell'articolo 28 le parole « dal quindicesimo giorno » sono sostituite con le altre « dall'ottavo giorno »;

r) al primo comma dell'articolo 33 le parole « Entro trenta giorni » sono sostituite con le seguenti « Entro quindici giorni »;

s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole « dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno ».

Art. 2.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 le parole « entro dieci giorni » sono sostitute con le altre « entro tre giorni »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 »;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 »;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.

Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonchè per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica »;

e) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;

f) il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: *a*) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; *b*) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2) »;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio »;

h) all'articolo 22 le parole « non più tardi delle ore sedici del 45° giorno antecedente » sono sostituite con le altre « dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti »;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione »;

l) al sesto comma dell'articolo 26 le parole « dell'articolo 48 » sono sostituite con le altre « dell'articolo 64 »;

m) all'ottavo comma dell'articolo 26 le parole « all'articolo 47 » sono sostituite con le altre « all'articolo 67 »;

n) al nono comma dell'articolo 26 le parole « dell'articolo 52 » sono sostituite con le altre « dell'articolo 73 »;

o) all'undicesimo comma dell'articolo 26 le parole « all'articolo 48 » sono sostituite con le altre « all'articolo 64 ».

Art. 3.

All'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole « fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista » e dopo le parole « 30 marzo 1957, n. 361 », sono aggiunte le altre « e successive modificazioni »;

b) sono soppressi il secondo e terzo comma.

Titolo II

NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

Art. 5.

Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura.

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la

sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne ».

Art. 7.

I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Il plico di cui all'articolo 75; quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore.

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 9.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Titolo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VALLE D'AOSTA

Art. 10.

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il presidente della rispettiva assemblea legislativa ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l'interno, perchè si proceda ad elezione suppletiva.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purchè intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla giunta delle elezioni.

Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Per la presentazione delle liste di candidati alla elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.

Art. 12.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune nel quale l'ufficio ha sede un onorario fisso di L. 25.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a L. 30.000 per il presidente ed a L. 25.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui al precedente articolo 9 spetta un onorario fisso, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente, di lire 16.000 e L. 12.000 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 13.

Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 10.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 15.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma dell'articolo 12.

Art. 14.

A ciascun compenente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, degli uffici provinciali per il *referendum* di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 10.000.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei alla amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 15.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 15.

Le indennità di trasferta previste nel presente titolo non sono dovute, oltre che nei casi di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nel presente titolo sono esenti dall'obbligo del rientro in sede disposto all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nel presente titolo devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 16.

E' abrogata la legge 22 maggio 1970, n. 312.

Art. 17.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono.

Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Art. 18.

In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1976.

Determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza del personale del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, compresi i dirigenti, è attribuita alla divisione V della Direzione generale degli affari generali e del personale.

La stessa divisione è competente a provvedere al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e alla liquidazione del trattamento di quiescenza del personale dell'amministrazione centrale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici.

Art. 2.

Le divisioni IV e XIV della Direzione generale degli affari generali e del personale provvedono al collocamento a riposo e alla liquidazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti dei ruoli periferici del Ministero nonché dei dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre amministrazioni od enti pubblici appartenenti rispettivamente ai ruoli dell'ispettorato del lavoro, degli uffici del lavoro e dei collocatori comunali.

Art. 3.

Gli ispettorati provinciali del lavoro provvedono al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e alla liquidazione del trattamento di quiescenza del personale in servizio presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro; l'ispettorato del lavoro di Roma è competente a provvedere al collocamento a riposo anche per il personale in servizio presso l'ispettorato medico centrale.

Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e alla liquidazione del trattamento di quiescenza del personale del ruolo degli uffici del lavoro e del ruolo dei collocatori comunali in servizio presso gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e loro sezioni.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma è competente a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza del personale in servizio presso l'ufficio speciale del col-

locamento dei lavoratori dello spettacolo. Per il personale in servizio presso le sezioni di Milano, Napoli e Palermo sono competenti a provvedere i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Analogamente, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Verona, Milano, Genova, Napoli e Messina sono competenti a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza del personale in servizio presso i centri di emigrazione.

Art. 4.

Gli stessi uffici sono competenti a provvedere in ordine al computo ai fini di quiescenza dei servizi preruolo e a liquidare il trattamento di quiescenza normale anche nei casi di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento del limite di età in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero ad una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1976

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 328

(4758)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente l'istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, concernente, tra l'altro, la nomina del contrammiraglio « a disposizione » Ferruccio Ferri a membro del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto;

Considerato che il contrammiraglio Ferruccio Ferri sotto la data del 12 aprile 1976 sarà collocato in ausiliaria per raggiunti limiti di età;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

A decorrere dal 15 marzo 1976, il contrammiraglio « a disposizione » Maurizio Pentimalli è nominato membro del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, in sostituzione del pari grado Ferruccio Ferri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1976

LEONE

FORLANI

(4534)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Assegnazione di due posti di professore di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1974, 2 febbraio 1974, 14 marzo 1974, 22 marzo 1974 e 28 maggio 1974 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numeri 77, 77, 72, 335 e 335 dell'anno 1974), nonché il decreto ministeriale 21 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 42, foglio n. 3, il decreto ministeriale 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975, registro n. 39, foglio n. 149 ed il decreto ministeriale 18 luglio 1975, in corso di registrazione, con i quali sono stati assegnati, rispettivamente, trenta, quattro, duemilaquattrocentonove, quattro, sei, uno, uno e quattro nuovi posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con il citato art. 1, per le esigenze di facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una ulteriore assegnazione di posti di professore di ruolo in relazione alle motivate richieste avanzate, ai sensi del secondo comma del predetto art. 1, dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1973-74, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari sono assegnati due nuovi posti di professore di ruolo del contingente di duemilacinquecento istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 2.

Con provvedimenti a parte si procederà alla ripartizione dei rimanenti trentanove posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento posti istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con il precitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 223

(4715)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Biochimici Sossi-Bios S.a.s., in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti in data 22 aprile 1952 e in data 3 agosto 1955, n. 289, la ditta Biochimici Sossi-Bios S.a.s., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Cardinale P. Maffi, 36-38 (già via Torelli) specialità medicinali, preparati galenici e specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 19 dicembre 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Biochimici Sossi-Bios S.a.s., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Cardinale P. Maffi, 36-38, concessa con decreti in data 22 aprile 1952 e 3 agosto 1955, n. 289.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4181)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Rotta farmaceutici, in S. Fruttuoso di Monza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 5069 in data 6 settembre 1972 la ditta Rotta farmaceutici S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in S. Fruttuoso di Monza, via Valosa di Sopra n. 3, specialità medicinali e preparati galenici;

Vista la lettera in data 23 dicembre 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, per costituzione di officina comune;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Rotta farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in S. Fruttuoso di Monza, via Valosa di Sopra n. 3, concessa con decreto n. 5069 in data 6 settembre 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4174)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Rorer italiana S.p.a., in Garbagnate Milanese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4094 in data 4 aprile 1966, la ditta Rorer italiana S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Garbagnate Milanese (Milano), frazione Santa Maria Rossa, via Peloritana, specialità medicinali e preparati galenici;

Vista la lettera in data 23 dicembre 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, per trasferimento dell'officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Rorer italiana S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Garbagnate Milanese, frazione Santa Maria Rossa, via Peloritana, concessa con decreto n. 4094 del 4 aprile 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4175)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico Tablò, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2350 in data 11 agosto 1958, la ditta Laboratorio farmaceutico Tablò, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Giuseppe Ghislieri n. 10 (ora piazza S. Giovanni di Dio n. 32), specialità medicinali e preparati galenici;

Viste le risultanze delle ispezioni effettuate in data 15 febbraio 1975 e 18 giugno 1975 dalle quali emerge che l'officina sopra indicata non possiede i requisiti di idoneità per la produzione ed il controllo di medicinali;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Laboratorio farmaceutico Tablò, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, piazza S. Giovanni di Dio, 32, concessa con decreto n. 2350 in data 11 agosto 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4176)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Panzera, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto in data 29 agosto 1952, la ditta Panzera fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Ferruccio, 22, specialità medicinali;

Atteso che dall'ispezione tecnica effettuata il 12 novembre 1973 è risultato che l'officina di cui sopra, sprovvista di Direttore Tecnico, non è idonea a qualunque produzione farmaceutica;

Considerato che sono pertanto venuti a mancare i requisiti in base ai quali fu concessa l'autorizzazione;

Decreta:

E' revocata alla ditta Panzera l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Ferruccio n. 22, concessa con decreto in data 29 agosto 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4172)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Farmacia dell'Università dottor R. Torta, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2186 in data 19 giugno 1958, la ditta Farmacia dell'Università dott. R. Torta fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Torino, via Po 14, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 24 gennaio 1976 con la quale il Comando Carabinieri del NAS ha comunicato che l'officina di cui sopra ha cessato ogni attività e che le attrezzature sono state completamente smantellate e vendute;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Farmacia dell'Università dottor R. Torta l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Po n. 14, concessa con decreto n. 2186 del 19 giugno 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4173)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Industria chimica del basso veronese, in Castagnara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4358 in data 19 febbraio 1968, la ditta Industria chimica del basso veronese fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Castagnara (Verona), via Roma, prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 18 dicembre 1975 con la quale la ditta predetta comunica di aver definitivamente chiuso l'officina con conseguente licenziamento delle maestranze;

Considerato che sono pertanto venuti a mancare i requisiti di idoneità;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Industria chimica del basso veronese l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Castagnaro (Verona) concessa con decreto numero 4358 in data 19 febbraio 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Verona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4171)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Farmacotecnica Igea, in Catania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4345 in data 25 gennaio 1968, la ditta Farmacotecnica Igea fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Catania, corso delle Provincie, 218, preparati galenici;

Vista la lettera in data 29 gennaio 1976, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmacotecnica Igea l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Catania, corso delle Provincie, 218, concessa con decreto n. 4345 del 25 gennaio 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Catania è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica montana del fiume Aniene, in Roma

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, n. 878, è stato approvato integralmente il testo dello statuto consortile del consorzio interregionale di bonifica montana del fiume Aniene, con sede in Roma, deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 31 dicembre 1975.

(4115)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto 15 dicembre 1975, n. 900.6/II.51/26, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, secondo policlinico, è autorizzata ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia, comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia, con sede presso il policlinico medesimo.

(4725)

Modificazioni al regolamento della scuola per infermieri professionali dell'ospedale generale provinciale di Lanciano

Con decreto 15 dicembre 1975, n. 900.6/II.23/3.860, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono approvate le modificazioni agli articoli 11, punto *A*) e 18-*bis* del regolamento della scuola per infermieri professionali dell'ospedale generale provinciale di Lanciano (Chieti), in materia di limiti di età per l'ammissione alla predetta scuola e regolamentazione delle assenze ai fini dell'ammissione agli esami di fine anno.

(4295)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Marcella », in Milano, costituita per rogito Frassi in data 8 novembre 1963, rep. 7818, reg. soc. n. 122283;

2) Società cooperativa edilizia « Le Terrazze », in Milano, costituita per rogito Lainati in data 12 settembre 1963, repertorio 222827, reg. soc. n. 121829;

3) Società cooperativa di abitazione « Leonardo », in Milano, costituita per rogito Villa in data 11 marzo 1963, repertorio 16825, reg. soc. n. 119497;

4) Società cooperativa edilizia « La Ferroviaria », in Milano, costituita per rogito Maffi in data 2 dicembre 1954, repertorio 9807, reg. soc. n. 92431;

5) Società cooperativa edilizia « Cooperativa edile dipendenti società Fratelli Borletti e dipendenti cooperativa lavoratori edili » già: Cooperativa edile dipendenti società Fratelli Borletti, in Milano, costituita per rogito Scamarone in data 5 agosto 1948, rep. 1395, reg. soc. n. 63323;

6) Società cooperativa edilizia « Giovanni Zibordi », in Milano, costituita per rogito Maissen in data 28 giugno 1963, repertorio 424151, reg. soc. n. 121033;

7) Società cooperativa edilizia « La Nuova Magenta », in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 11 aprile 1964, rep. 8309, reg. soc. n. 124060;

8) Società cooperativa edilizia « Caravella Cral S.E.A. » già: Caravella, in Segrate (Milano), costituita per rogito Viale in data 18 maggio 1962, rep. 25073, reg. soc. n. 116349;

9) Società cooperativa di consumo aziendale « Cartiera Burgo » già: di Consumo aziendale - Cartiera Burgo di Poggio-reale, Mantova, in Mantova, costituita per rogito Azzini in data 11 marzo 1946, rep. 17140, reg. soc. n. 1726;

10) Società cooperativa agricola « Associazione tabacchicoltori pavesi », in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 19 settembre 1968, rep. 84042, reg. soc. n. 3121;

11) Società cooperativa agricola « Cantine del Versigno », in Pavia, costituita per rogito Rognoni in data 18 settembre 1968, rep. 22975/10450, reg. soc. n. 3101;

12) Società cooperativa edile « San Luigi », in Pavia, costituita per rogito Rognoni in data 17 febbraio 1964, rep. 16820/7653, reg. soc. n. 2853;

13) Società cooperativa edilizia « Concordia Salicese », in Salice Terme di Godiasco (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 29 ottobre 1963, rep. 4397, reg. soc. n. 882;

14) Società cooperativa agricola « Lavoratori della Terra » già: Agricola coltivatori diretti, in Portalbera (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 24 marzo 1950, repertorio 17610, reg. soc. n. 338;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sella San Martino », in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 29 luglio 1946, rep. 8514, reg. soc. n. 1695/946;

16) Società cooperativa edilizia artigiani della calzatura, in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 29 marzo 1957, rep. 2863, reg. soc. n. 1565;

17) Società cooperativa edilizia « Arianna 64 », in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 17 settembre 1964, repertorio 134124, reg. soc. n. 3588/64;

18) Società cooperativa edilizia « Aretusa Serena » già: Aretusa, in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 16 dicembre 1953, rep. 70064, reg. soc. n. 145/54;

19) Società cooperativa edilizia « Capricciosa II », in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 novembre 1963, rep. 114922, reg. soc. n. 3517/63;

20) Società cooperativa edilizia « Canova Miles », in Roma, costituita per rogito Bavai in data 14 giugno 1954, rep. 12164, reg. soc. n. 2120/64;

21) Società cooperativa edilizia « Canasta 202 », in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 17 febbraio 1964, repertorio 72400/1343, reg. soc. n. 1947/64;

22) Società cooperativa edilizia « Ca Ge.Co. », in Roma, costituita per rogito Parisella in data 31 luglio 1959, rep. 63499, reg. soc. n. 1547/59;

23) Società cooperativa edilizia « Caerulea Domus », in Roma, costituita per rogito Badia in data 28 novembre 1956, rep. 2381, reg. soc. n. 3;

24) Società cooperativa edilizia « Bonum III », in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 4 ottobre 1963, rep. 487851, reg. soc. n. 3202/63;

25) Società cooperativa edilizia « Brefamo », in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 6 giugno 1964, rep. 52493, reg. soc. n. 2819/64;

26) Società cooperativa edilizia « Bruangero », in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 25 febbraio 1964, rep. 52320, reg. soc. n. 1608/64;

27) Società cooperativa edilizia « Bladaro », in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 12 gennaio 1956, rep. 24394, reg. soc. n. 243;

28) Società cooperativa edilizia « Bocca della Verità - 64 », in Roma, costituita per rogito Federici in data 6 aprile 1964, rep. 32316, reg. soc. n. 2158/64;

29) Società cooperativa edilizia « Benalonga », in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 28 marzo 1963, repertorio 469087, reg. soc. n. 1166/63;

30) Società cooperativa edilizia « Bambus », in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 16 aprile 1953, repertorio 58862, reg. soc. n. 1300;

31) Società cooperativa edilizia « Balconi in Fiore », in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 28 marzo 1959, rep. 34769, reg. soc. n. 765/59;

32) Società cooperativa edilizia « Aurora 62 », in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 13 giugno 1962, rep. 28902, reg. soc. n. 1291/62;

33) Società cooperativa edilizia « Ad Domus », in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 13 ottobre 1954, rep. 159409, reg. soc. n. 3448;

34) Società cooperativa edilizia « Aercom », in Roma, costituita per rogito Butera in data 24 novembre 1955, rep. 198447, reg. soc. n. 2796;

35) Società cooperativa edilizia « Albatros - Roma », in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 28 giugno 1955, rep. 23632, reg. soc. n. 2230;

36) Società cooperativa edilizia « Albunea Tiburtina », in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 20 aprile 1955, rep. 4393, reg. soc. n. 1945;

37) Società cooperativa edilizia « Aldebaran Radiosa e Splendida 1963 (A.R.S. 1963) », in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 1° aprile 1963, rep. 27846, reg. soc. n. 1383/63;

38) Società cooperativa edilizia « Allodio », in Roma, costituita per rogito Pisurale in data 5 luglio 1963, rep. 189940, registro soc. n. 2249/63;

39) Società cooperativa edilizia « A.M.I. », in Roma, costituita per rogito Trojano in data 19 aprile 1958, rep. 1123, registro soc. n. 823;

40) Società cooperativa edilizia « Antonella », in Roma, costituita per rogito de Martino in data 2 dicembre 1953, rep. 12227, reg. soc. n. 3121;

41) Società cooperativa edilizia « Appia Antica 1963 », in Roma, costituita per rogito Trojano in data 29 marzo 1963, rep. 7318, reg. soc. n. 1332/63;

42) Società cooperativa edilizia « Approdo Romano 65 », in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 11 dicembre 1963, rep. 21672, reg. soc. n. 304/64;

43) Società cooperativa edilizia « Airone Ciampino », in Ciampino di Marino (Roma), costituita per rogito Della Porta in data 3 giugno 1963, rep. 32590, reg. soc. n. 2163/53.

(4417)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1975, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 212, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Francesco Pannone per la modifica dell'inquadramento nella qualifica di ispettore principale del ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro.

(4297)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

503° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1976, registro n. 3 Industria, foglio n. 303, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Italsider, in Genova, alla concessione della miniera di manganese denominata « Gambatesa nuova », sita in territorio dei comuni di Varese Ligure e Maissana (La Spezia), e di Né (Genova).

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 3 Industria, foglio n. 263, la concessione del giacimento di feldspati e silicati idrati di alluminio denominata « Palombaro », sita in territorio del comune di Dinami (Catanzaro), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 9 dicembre 1975, alla S.r.l. S.M.E.F. - Società mineraria estrazione feldspati, in Vibo Valentia (Catanzaro).

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 3 Industria, foglio n. 262, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Solmine, in Roma, alla concessione di mercurio denominata « Monte Labbro I », sita in territorio dei comuni di Roccalbegna, Arcidosso e Santa Fiora (Grosseto).

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 3 Industria, foglio n. 214, alla S.p.a. Toscana cementi, in Firenze, è intestata la concessione di marna da cemento denominata « Sezzano », sita in territorio del comune di Rignano sull'Arno (Firenze), avente durata fino al 9 febbraio 1976.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976, registro n. 4 Industria, foglio n. 134, alla S.r.l. Sil.Ma., in Né (Genova), è rilasciata la concessione del giacimento di manganese denominata « Valgraveglia », sita in territorio dei comuni di Né, Maissana e Varese Ligure (La Spezia), per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976, registro n. 4 Industria, foglio n. 47, la sig.ra Alessi Giuseppina ved. Ricci, domiciliata in Volpaia (Pavia), titolare in base al decreto ministeriale 22 gennaio 1930, della concessione di marna da cemento denominata « Costa dei Piaggi », sita in territorio del comune di Canevino (Pavia), è dichiarata decaduta dalla concessione suddetta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976, registro n. 4 Industria, foglio n. 45, il sig. Corrado Stoppini, domiciliato in Lirio (Pavia), titolare per asse ereditario della concessione di marna da cemento denominata « Cuccavello », sita in territorio del comune di Lirio, della quale erano titolari i signori Stoppini Placido e Stoppini Francesco in base al decreto ministeriale 16 febbraio 1937, è dichiarato decaduto dalla concessione suddetta con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976, registro n. 4 Industria, foglio n. 46, i signori Scarabelli Filippo e Scarabelli Giuseppina, domiciliati in Milano, titolari in base al decreto ministeriale 22 maggio 1933, della concessione del giacimento di marna da cemento denominata « Boschetto », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia (Pavia), sono dichiarati decaduti dalla concessione suddetta con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976, registro n. 4 Industria, foglio n. 48, il sig. Ernesto Giorgi, domiciliato a Montecalvo Versiggia (Pavia), titolare in base al decreto ministeriale 8 ottobre 1929, della concessione di marna da cemento denominata « Vignazza », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, è dichiarato decaduto dalla concessione suddetta, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma 10 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 5 febbraio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 2, alla S.p.a. Ricerche e coltivazioni minerarie - So.Ri.Co.M., in Roma, è concessa per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite e baritina denominata « Pianciano nuova », sita in territorio dei comuni di Bracciano e Cerveteri (Roma), ottenuta dalla unificazione delle aree delle tre concessioni vigenti « Pianciano », « Pianciano est » e « Pianciano ovest ».

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma 21 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 5 febbraio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 1, alla ditta Ghino Meniconi Bracceschi Visconti e Alvise Savorgnan di Brazzà, rappresentata da questo ultimo, domiciliato in Valentano (Viterbo), località Tenuta di Mezzano, è conferita la proroga della concessione della facoltà di coltivare la miniera di caolino, alunite, fluoro e bario denominata « Casale di Mezzano », sita in territorio del comune di Valentano, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del 26 agosto 1974.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 10 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 2 febbraio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 8, alla Silana mineraria S.p.a., in Carlopoli (Catanzaro), è accordata la concessione per feldspati denominata « S. Caterina », sita in territorio dei comuni di Sorbo S. Basile (Catanzaro), Bianchi, Colosimi e Panettieri (Cosenza), per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

(4222)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976, registro n. 4 Finanze, foglio n. 349, è stato accolto il ricorso in via straordinaria proposto dal coadiutore del registro De Franceschi Adriano, avverso la determinazione ministeriale 15 giugno 1970, n. 358546, con la quale veniva negato al predetto impiegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità «infarto posteriore del miocardio».

(4253)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di diritto tributario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4797)

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4798)

Autorizzazione alla scuola media statale «Ippolito Nievo» di Belluno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno numero 1.14.13/9903/Div. I del 22 dicembre 1975, il preside della scuola media statale «Ippolito Nievo» di Belluno è autorizzato ad accettare una donazione di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare al preside prof. Pasquale De Toffol.

(4630)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 94, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 28 aprile 1970 dalla prof.ssa Senigalliesi Liana, avverso la decisione 21 novembre 1969, n. 28397/C1, della commissione provinciale dei ricorsi costituita ai sensi dell'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, presso il provveditorato agli studi di Ancona.

(4497)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 92, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 28 settembre 1972 dal prof. Santarelli Luigi, avverso la mancata valutazione del servizio prestato.

(4498)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 97, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 28 marzo 1966, dalla prof.ssa Pia Castellazzi, avverso la decisione 8 ottobre 1965, n. 11362, con cui la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, respingeva il ricorso gerarchico della ricorrente avverso l'assegnazione disposta dal provveditore agli studi di insegnanti di R.S.T. delle soppresse scuole di avviamento presso l'istituto professionale per il commercio «Mazzini» di Milano, impedendo così la riconferma dell'incarico triennale tenuto dalla ricorrente e da altri insegnanti per il triennio 1962-65.

(4623)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 8 Istruzione, foglio n. 33, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 4 aprile 1975, n. 2874/72, il ricorso straordinario proposto dal prof. De Raffaele Salvatore, insegnante incaricato di ragioneria e tecnica commerciale nell'istituto tecnico di Nicastro, avverso la decisione del provveditore agli studi di Catanzaro, con la quale veniva respinto il precedente ricorso gerarchico proposto dall'insegnante medesimo avverso la qualifica di «valente» attribuitogli dal preside del menzionato istituto per l'anno scolastico 1959-60.

(4624)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 8 Istruzione, foglio n. 31, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 14 febbraio 1975, n 967/72, il ricorso straordinario proposto dal prof. Cosimo Spapperi, avverso la decisione emessa il 31 agosto 1971 dalla commissione provinciale, funzionante presso il provveditorato agli studi di Perugia ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, nei riguardi del precedente ricorso proposto dall'interessato, in materia di punteggio attribuitogli nella graduatoria di sistemazione degli abilitati all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche.

(4625)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 14 Istruzione, foglio n. 309, sono stati accolti, limitatamente alla parte riguardante il riconoscimento del servizio di cattedra — su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 29 novembre 1974, numero 1222/72 — i ricorsi proposti dai professori Tomasino Talluto Lidia, Girardi Romano Iolanda, Ragusa Anna, Lunetta Cammarata Rosa, Musotto Roberto, Siragusa Francesco, Sunseri Salvatore, avverso il silenzio rifiuto del consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale «V. Emanuele III» di Palermo, in merito alla richiesta dei ricorrenti di conservazione del trattamento economico loro revocato, nonchè di rilascio di certificati attestanti che il servizio prestato nell'anno scolastico 1965-66 doveva intendersi per cattedra.

E' stata dichiarata, invece, cessata la materia del contendere per la parte dei ricorsi concernenti il trattamento economico.

(4626)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 40, è stata dichiarata cessata la materia del contendere — su conforme parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione prima del 24 maggio 1974, n. 4005/71 — nei riguardi del ricorso presentato dal prof. Gandolfi Giuseppe, libero docente nell'Università degli studi di Milano, avverso il provvedimento ministeriale di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso la misura del compenso corrispostogli quale presidente di una commissione di esami di abilitazione tecnica dell'anno scolastico 1959-60.

(4627)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Guido Poggi, nato a Busto Arsizio (Milano) il 27 gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano nel gennaio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(4205)

Il dott. Leonardo Trancredi, nato a S. Marco in Lamis (Foggia) il 26 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bari il 14 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4206)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tolmezzo

Con decreto 11 novembre 1975, n. 688/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale, in origine alveo del fiume Tagliamento, in località « Brasil » del comune di Tolmezzo (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 84 particelle 22 (mq 1160); 8 (mq 1590); 54 (mq 900); 55 (mq 8070); 57 (mq 1100); 16 (mq 630); 17 (mq 1690); 10 (mq 1790); 11 (mq 15960); 12 (mq 240); 13 (mq 240); 14 (mq 66); 50 (mq 2740); 51 (mq 590); 52 (mq 1640); 53 (mq 1740); 19 (mq 1010); 20 (mq 1500); 21 (mq 3600); 5 (mq 420); 6 (mq 780); 7 (mq 1960) e 9 (mq 1510) della superficie complessiva di mq 50.926 ed indicato nella rilevazione catastale 8 maggio 1973, n. 1046/1134, con allegato foglio di mappa in scala 1:2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale con allegato foglio di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4554)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Langhirano

Con decreto 29 ottobre 1975, n. 875/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di risulta dell'ex sede fosso Chiastrone in località Giarreto, frazione Pastorello in comune di Langhirano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 56 mappale 208 1/2 (mq 450) e foglio 60 mappali 85 1/2 (mq 100); 243 1/2 (mq 80) e 244 1/2 (mq 40) della superficie complessiva di mq 670 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 gennaio 1975 in scala 1:2000 con allegata proposta 20 gennaio 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4555)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Benedetto Po

Con decreto 5 novembre 1975, n. 1044/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in golena del fiume Po in comune di S. Benedetto Po (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43 mappale 54 (mq 1920) e 55 (mq 250) della superficie complessiva di mq 2170 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 maggio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4557)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Milano

Con decreto 12 novembre 1975, n. 1042/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Lambro in comune di Milano, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 545, mappali 155 (mq 670) e 161 (mq 3050) della superficie complessiva di mq 3720 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 marzo 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4558)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Magione

Con decreto 5 novembre 1975, n. 1040/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del lago Trasimeno in comune di Magione (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41 particella n. 700 (già 14/*c*) della superficie di mq 7 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4556)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Sofia

Con decreto 12 novembre 1975, n. 1048/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno già facente parte dell'alveo del Rio Sasso in comune di S. Sofia (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32 « Acque » della superficie di mq 162 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 marzo 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4560)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Piacenza

Con decreto 5 novembre 1975, n. 1041/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del Colatore Rifiutino in comune di Piacenza, segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 39 mappali vari per Ha 0.24.43 foglio n. 47 mappali vari per Ha 0.23.58 e foglio n. 49 mappali vari per Ha 0.27.56 e complessivamente per Ha 0.75.57 ed indicati nelle planimetrie con allegata relazione rilasciati il 21 dicembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetrie con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4559)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1976, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 349, il ricorso straordinario proposto dal sig. Ferrante Filippo è stato accolto.

(4633)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 10, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 ottobre 1969 dalla sig.ra Ribaric Marija nata Brumnjak, avverso il decreto ministeriale n. 8347-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4643)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 7, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 febbraio 1970 dal sig. Gustin Anton, avverso il decreto ministeriale n. 5933-*B* del 20 settembre 1970 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4644)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 351, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 12 gennaio 1970 dal sig. Bursic Josip, avverso il decreto ministeriale n. 6602-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4645)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 12, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 gennaio 1970 dalla sig.ra Pekica Ana, avverso il decreto ministeriale n. 5701-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4646)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 11, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 gennaio 1970 dal sig. Rabar Vito, avverso il decreto ministeriale n. 6809-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4647)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 9, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 dicembre 1969 dal sig. Sepuka Franjo, avverso il decreto ministeriale n. 4049-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4648)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 6, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 24 febbraio 1970 dal sig. Mandic Josip, avverso il decreto ministeriale n. 5953-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4649)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 4, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 gennaio 1970 dal sig. Muskovic Josip, avverso il decreto ministeriale n. 6018-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043

(4650)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 361, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 gennaio 1970 dal sig. Savko Mario, avverso il decreto ministeriale n. 6154-*B* del 20 settembre 1970 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4651)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 360, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 11 febbraio 1970 dal sig. Filiplic Viekoslav, avverso il decreto ministeriale n. 6248-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4652)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 292, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti in data 2 agosto 1969 dalla sig.ra Menascè Rachele nata Alhadeff, avverso i decreti ministeriali numeri 4726-*B*, 4727-*B*, 4728-*B*, 4729-*B*, 4730-*B* del 20 settembre 1968 emessi in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4634)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 8, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti in data 10 marzo 1970 dal sig. Voric Ivan, avverso i decreti ministeriali numeri 7172-*B* e 7261-*B* del 20 settembre 1968 emessi in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4635)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 288, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 dicembre 1969 dal sig. Kuharic Anton, avverso il decreto ministeriale n. 7730-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4636)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 281, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 29 aprile 1969 dal sig. Bresciani Alfredo, avverso il decreto ministeriale n. 7375-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4637)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 289, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 30 aprile 1969 dalla sig.ra Remedi Ida, avverso il decreto ministeriale n. 7334-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4638)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 293, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 6 aprile 1969 dalla sig.ra Dall'Agata Mirella, avverso il decreto ministeriale n. 7741-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4639)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 353, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 5 maggio 1970 dalla sig.ra Ribaric Ema nata Perisic, avverso il decreto ministeriale numero 8369-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4641)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 299, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dalla sig.ra Flander Matilda, avverso il decreto ministeriale n. 4772-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4640)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 359, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 novembre 1969 dalla sig.ra Zulijan Anna nata Kutic, avverso il decreto ministeriale numero 8141-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4642)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 21 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	879,90	879,90	881 —	879,90	879,75	879,80	880 —	879,90	879,90	879,90
Dollaro canadese	896,10	896,10	897 —	896,10	896,25	896,10	896,25	896,10	896,10	896,10
Franco svizzero	347,88	347,88	348 —	347,88	347,75	347,85	347,53	347,88	347,88	347,88
Corona danese	147,14	147,14	147 —	147,14	147 —	147,10	147,07	147,14	147,14	147,15
Corona norvegese	160,40	160,40	160,50	160,40	160,40	160,30	160,41	160,40	160,40	160,40
Corona svedese	200,15	200,15	200,25	200,15	200 —	200,05	200,11	200,15	200,15	200,15
Fiorino olandese	327,79	327,79	328 —	327,79	327,60	327,70	327,60	327,79	327,79	327,80
Franco belga	22,5475	22,5475	22,55	22,5475	22,53	22,50	22,5475	22,5475	22,5475	22,55
Franco francese	188,50	188,50	188,75	188,50	188,40	188,40	188,43	188,50	188,50	188,50
Lira sterlina	1625,60	1625,60	1625,50	1625,60	1624 —	1625,50	1625,50	1625,60	1625,60	1625,60
Marco germanico	346,90	346,90	347 —	346,90	346,80	346,90	346,76	346,90	346,90	346,90
Scellino austriaco	48,485	48,485	48,53	48,485	48,45	48,45	48,465	48,485	48,485	48,50
Escudo portoghese	29,72	29,72	29,80	29,72	29,75	29,70	29,72	29,72	29,72	29,70
Peseta spagnola	13,085	13,085	13,10	13,085	13,07	13,05	13,07	13,085	13,085	13,10
Yen giapponese	2,941	2,941	2,95	2,941	2,938	2,94	2,9407	2,941	2,941	2,95

Media dei titoli del 21 aprile 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,225
» 5 % (Ricostruzione)	96,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,575
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,100
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,525
» poliennali 7 % 1978	92,600
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	879,95
Dollaro canadese	896,175
Franco svizzero	347,705
Corona danese	147,105
Corona norvegese	160,405
Corona svedese	200,13
Fiorino olandese	327,695
Franco belga	22,547
Franco francese	188,465
Lira sterlina	1625,55
Marco germanico	346,83
Scellino austriaco	48,475
Escudo portoghese	29,72
Peseta spagnola	13,077
Yen giapponese	2,941

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 7, in data 3 aprile 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia dell'Appennino in rapporto alle geosinclinali mediterranee, Firenze.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'automazione navale, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio studi per la ricerca tecnologica, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di strutturistica chimica « G. Giacomello », Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia applicata alla pianificazione viaria ed all'uso del sottosuolo, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cromatografia, Roma.

Concorsi, per titoli e per esame colloquio, a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano).

Concorsi, per titoli e per esame colloquio, a sei posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano).

Concorsi, per titoli e per esame colloquio, a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Si comunica che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 18 maggio 1976 ad eccezione dei bandi relativi al laboratorio di strutturistica chimica « G. Giacomello », Montelibretti (Roma); istituto motori, Napoli e istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano), i cui termini scadranno il 3 aprile 1976.

Per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(4781)

Concorsi a borse di studio e di ricerca

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2, in data 8 marzo 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.66)

Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.67)

Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi pressi istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.68)

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 209.1.24)

Bando di concorso a quarantasei borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 211.1.11)

Bando di concorso a tredici borse di ricerca per matematici stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 201.2.15)

Bando di concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

(*Bando n.* 201.2.16)

Bando di concorso a una borsa di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle *discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze* fisiche, problemi di cosmologia teorica.

(*Bando n.* 201.2.17)

Bando di concorso a sette borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

(*Bando n.* 201.2.18)

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche, fotometria rapida a scopo astrofisico.

(*Bando n.* 201.5.6)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie, scienze della Terra con particolare riguardo alle seguenti discipline: geochimica, geofisica della terra solida, geotermia, interpretazione di foto aeree e di immagini telederivate, minerosintesi e petrologia sperimentale, prospezione *geomineraria, protezione idrogeologica, vulcanologia.*

(*Bando n.* 201.7.38)

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura, impianti nucleari.

(*Bando n.* 203.10.13)

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(*Bando n.* 201.11.7)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per ricerche tecnologiche.

(4782)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso riservato, per titoli ed esami, a trentacinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista in particolare la tabella *B*, quadro II, *a)* carriera degli assistenti tecnici, allegata alla predetta legge n. 519, che stabilisce il nuovo organico complessivo del personale della carriera medesima dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1974, registro n. 3 Sanità, foglio n. 347, con il quale, ai sensi dell'art. 67 della citata legge n. 519, sono stati inquadrati nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, coloro che, alla data di entrata in vigore della predetta legge appartenevano ai ruoli della carriera di concetto degli esperti dell'Istituto medesimo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 75 della predetta legge n. 519, nella prima applicazione della legge medesima, effettuati gli inquadramenti sopra menzionati, occorre bandire un concorso ad assistente tecnico riservato, per due terzi dei posti ancora disponibili in ruolo, a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dai commi primo e secondo dello stesso art. 75;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici, effettuati gli inquadramenti di cui sopra, e tenuto conto dei posti da riservare ai concorsi per passaggio di carriera, risultano disponibili per il suddetto concorso trentacinque posti, di cui diciotto da riservare a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal primo comma del predetto art. 75, e diciassette a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 75 medesimo;

Considerato che per urgenti esigenze di organizzazione di funzionamento dell'Istituto superiore di sanità occorre procedere alla sollecita copertura dei suddetti trentacinque posti di assistente tecnico;

Considerato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento interno previsto dall'art. 62 della ripetuta legge n. 519, permangono, tuttora, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62 medesimo, la suddivisione e la denominazione dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa e pertanto i trentacinque posti di assistente tecnico conferibili sono da mettere a concorso per i dieci laboratori attualmente esistenti presso l'Istituto stesso;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 24 marzo 1975, ai sensi del primo comma dell'art. 28 della citata legge n. 519;

Visto il parere espresso, con deliberazione n. 1/*D*, allegata al verbale n. 10 del 26 marzo 1975, dal comitato amministrativo dell'Istituto predetto in merito all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a trentacinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

A norma dell'art. 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519, i posti messi a concorso sono riservati come segue:

A) Diciotto posti agli impiegati delle altre carriere tecniche *dell'Istituto superiore di sanità in possesso dei requisiti prescritti* nonché agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto medesimo con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera se in possesso soltanto del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado. Ai fini dell'ammissione al concorso viene considerato utile, per la metà, e per non più di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'amministrazione della sanità anteriormente alla data della nomina in ruolo, a norma dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307.

B) Diciassette posti a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti d'età, al 9 settembre 1973, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1973, n. 519, prestavano la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che alla stessa data svolgevano la propria attività presso l'Istituto medesimo da almeno un anno, ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

Art. 3.

I diciotto posti riservati a coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *A)* del precedente art. 2 sono così ripartiti:

sei posti per i laboratori di: biologia, microbiologia, parassitologia, veterinaria;

sei posti per i laboratori di: chimica, chimica biologica, chimica terapeutica;

sei posti per i laboratori di: elettronica, fisica, ingegneria sanitaria.

I diciassette posti riservati a coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *B)* del precedente art. 2 sono così ripartiti:

sei posti per i laboratori di: biologia, microbiologia, parassitologia, veterinaria;

sei posti per i laboratori di: chimica, chimica biologica, chimica terapeutica;

cinque posti per i laboratori di: elettronica, fisica, ingegneria sanitaria.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente art. 2, posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per coloro che partecipano al concorso in quanto provvisti di tale titolo di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione II - Ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 6, che desidera presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) se abbiano riportato o meno condanne penali;
6) il titolo di studio di cui sono in possesso;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) per quale gruppo di posti intendono concorrere;
9) il ruolo di appartenenza, l'anzianità di servizio nella carriera e la qualifica rivestita per i riservatari di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del presente bando; la natura e la durata dell'attività svolta presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi delle leggi 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, e 6 dicembre 1964, n. 1332, per i riservatari di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato, su carta bollata, da cui risulti che il candidato è nelle condizioni di cui alla lettera *A*) o lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando; detto certificato dovrà essere rilasciato rispettivamente dalla divisione II dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità ovvero dalla segreteria per le attività culturali dell'Istituto medesimo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 7.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a 5/10.

Detto punteggio sarà ripartito secondo i criteri sotto indicati:

a) per i posti riservati a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2:

categoria I: servizi di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni in carriera di concetto od equiparata o in carriera immediatamente inferiore, esclusa l'anzianità richiesta per partecipare al concorso: punti 0,5 per anno, fino ad un massimo di punti 4;

categoria II: incarichi, partecipazioni a pubblicazioni, idoneità in concorsi e simili: fino ad un massimo di punti 1;

b) per i posti riservati a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2:

categoria I: borse di studio vinte ed usufruite presso l'Istituto superiore di sanità: punti 0,50 per borsa, fino ad un massimo di punti 4;

categoria II: incarichi, partecipazioni a pubblicazioni, idoneità in concorsi e simili: fino ad un massimo di punti 1.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli l'ufficio concorsi trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 6.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Art. 8.

Per i posti messi a concorso per i laboratori di biologia, microbiologia, parassitologia e veterinaria gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica:

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali tecnico-scientifiche di biologia o microbiologia o parassitologia o veterinaria, a scelta del candidato, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità nelle suddette discipline;
2) traduzione dall'inglese in italiano di un brano.

B) *Prova pratica*:

esecuzione di una prova inerente ad un dosaggio o ad un controllo o ad una tecnica di laboratorio, a scelta del candidato. Sulle operazioni eseguite deve essere fatta una relazione scritta.

C) *Prova orale tecnica*:

gli argomenti delle prove scritte e pratica sostenute dal candidato.

Per i posti messi a concorso per i laboratori di chimica, chimica biologica, chimica terapeutica gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica:

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali tecnico-scientifiche di chimica analitica o chimica biologica o chimica farmaceutica, a scelta del candidato, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità nelle suddette discipline;

2) traduzione dall'inglese in italiano di un brano.

B) *Prova pratica*:

esecuzione di una prova inerente ad un dosaggio o ad un controllo o ad una tecnica di laboratorio, a scelta del candidato. Sulle operazioni eseguite deve essere fatta una relazione scritta.

C) *Prova orale tecnica*:

gli argomenti delle prove scritte e pratica sostenute dal candidato.

Per i posti messi a concorso per i laboratori di elettronica, fisica, ingegneria sanitaria gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica:

A) *Prove scritte*:

1) tecnologie fisiche o generali oppure nozioni fondamentali tecnico-scientifiche di elettronica oppure di ottica e fotografia oppure meccanica specializzata oppure disegno tecnico, a scelta del candidato, con particolare riferimento alle principali attività svolte presso l'Istituto superiore di sanità nelle suddette discipline;

2) traduzione dall'inglese in italiano di un brano.

B) *Prova pratica*:

esecuzione di una prova inerente ad un controllo o ad una tecnica di laboratorio, a scelta del candidato. Sulle operazioni eseguite deve essere fatta una relazione scritta.

C) *Prova orale tecnica*:

gli argomenti delle prove scritte e pratica sostenute dal candidato.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 febbraio 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299, nei sottoindicati giorni:

per i posti messi a concorso per i laboratori di biologia, microbiologia, parassitologia e veterinaria:

prima prova scritta: 15 marzo 1976 alle ore 9;
seconda prova scritta: 16 marzo 1976 alle ore 9;
prova pratica: 26 aprile 1976 alle ore 9;

per i posti messi a concorso per i laboratori di chimica, chimica biologica, chimica terapeutica:

prima prova scritta: 17 marzo 1976 alle ore 9;
seconda prova scritta: 18 marzo 1976 alle ore 9;
prova pratica: 27 aprile 1976 alle ore 9;

per i posti messi a concorso per i laboratori di elettronica, fisica, ingegneria sanitaria:

priva prova scritta: 22 marzo 1976 alle ore 9;
seconda prova scritta: 23 marzo 1976 alle ore 9;
prova pratica: 28 aprile 1976 alle ore 9.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la non ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa nella sede e nei giorni suindicati.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il punteggio ottenuto nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 3 del presente bando) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Coloro che concorrono per i posti di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando e che avranno superato la prova orale, i quali intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nel precedente art. 5 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale tecnica.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un puteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 10.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonché la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro sei mesi dalla nomina dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 5 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge per coloro che hanno partecipato al concorso in quanto provvisti del titolo di studio prescritto;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini previsti dall'art. 10.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1975

Il Ministro: Gullotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 260

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - Roma

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente a . . . . . in via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici di codesto Istituto.

A tal fine dichiara che:

1) è in possesso della cittadinanza italiana;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

3) non ha riportato condanne penali;

4) è in possesso del titolo di studio di . . . . .;

5) nei riguardi degli obblighi militari si trova nella seguente posizione . . . .;

6) intende concorrere per i posti messi a concorso per i laboratori di . . . .;

7) è dipendente dell'Istituto superiore di sanità dal . . . . . . (anzianità di carriera) ed attualmente riveste la qualifica di . . . . nel ruolo . . . . . (per i riservatari di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del bando di concorso); ovvero ha svolto attività presso l'Istituto superiore di sanità dal . . . . al . . . . in qualità di . . . . ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, e/o della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 (per i riservatari di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso);

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . dal . . . . . . al . . . . . . ed il rapporto di impiego con le medesime si è risolto per (indicare le rispettive cause);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . . . .

Allega alla presente domanda:

a) certificato, su carta bollata, (rilasciato dalla divisione II dei servizi amministrativi e del personale ovvero dalla segreteria per le attività culturali dell'Istituto) da cui risulta che il sottoscritto si trova nelle condizioni di cui alla lettera . . . dell'art. 2 del bando di concorso;

b) elenco, in duplice copia, dei titoli presentati.

Data . . . .

(Firma)

. . . .

(4729)

Modificazioni al diario delle prove scritte e pratiche del concorso riservato, per titoli ed esami, a trentacinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 2 Sanità, foglio n. 247, è stato disposto che, a modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 novembre 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, le prove scritte e pratiche del concorso stesso avranno luogo, con inizio alle ore 9, presso l'Istituto predetto, viale Regina Elena, 299, Roma, secondo il seguente diario:

per i posti messi a concorso per i laboratori di biologia, microbiologia, parassitologia e veterinaria:

prima prova scritta: 6 settembre 1976;
seconda prova scritta: 7 settembre 1976;
prova pratica: 27 settembre 1976;

per i posti messi a concorso per i laboratori di chimica, chimica biologica, chimica terapeutica:

prima prova scritta: 8 settembre 1976;
seconda prova scritta: 9 settembre 1976;
prova pratica: 28 settembre 1976;

per i posti messi a concorso per i laboratori di elettronica, fisica, ingegneria sanitaria:

prima prova scritta: 10 settembre 1976;
seconda prova scritta: 11 settembre 1976;
prova pratica: 5 ottobre 1976.

(4730)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per esami, a novantaquattro posti di operaio specializzato e qualificato in prova

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sul riordinamento della categoria degli operai delle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1974, registro n. 8, foglio n. 337, con il quale a seguito del trasferimento del personale alle regioni venne ristrutturato il ruolo degli operai del Corpo forestale dello Stato alla data del 1° aprile 1972;
Considerata l'esistenza di vacanze nel ruolo organico, degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato, rispettivamente nella 1ª categoria specializzati e nella 2ª categoria qualificati;
Considerate altresì le esigenze dell'amministrazione in ordine all'esecuzione dei compiti istitutivi;
Visto il decreto interministeriale del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questa amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per operai relativamente a posti disponibili per l'anno 1974;
Tenuto conto del disposto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e 24 maggio 1970, n. 336;
Considerato che sono stati inquadrati nella categoria superiore, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, tre alla 1ª categoria e due alla 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi:

due aggiustatori meccanici della 1ª categoria, specializzati;
tre aggiustatori meccanici della 2ª categoria, qualificati;
quattro boscaioli della 2ª categoria, qualificati;
due butteri della 1ª categoria, specializzati;
un buttero della 2ª categoria, qualificato;
tre calderai della 2ª categoria, qualificati;
due calzolai della 2ª categoria, qualificati;
sette cernitori di semi forestali della 2ª categoria, qualificati;
nove conducenti automezzi e trattori con patente D, E della 1ª categoria, specializzati;
undici conducenti automezzi e trattori con patente C della 2ª categoria, qualificati;
due correttori di bozze tipografiche della 1ª categoria, specializzati;
sette cuochi della 2ª categoria, qualificati;
un elettricista elettrauto della 2ª categoria, qualificato;
due falegnami e falegnami stipettai della 1ª categoria, specializzati;
due falegnami e falegnami stipettai della 2ª categoria, qualificati;
due famigli della 2ª categoria, qualificati;
sei fattori della 2ª categoria, qualificati;
due giardinieri diplomati della 1ª categoria, specializzati;
due piscicultori della 1ª categoria, specializzati;
due segantini brentisti e circolisti della 1ª categoria, specializzati;
un segantino brentista e circolista della 2ª categoria, qualificato;
otto sorveglianti lavori agricoli della 1ª categoria specializzati;
6 sorveglianti lavori agricoli della 2ª categoria, qualificati;
due tipografi della 2ª categoria, qualificati;
quattro vivaisti della 1ª categoria, specializzati;
un vivaista della 2ª categoria, qualificato.

Art. 2.

Per l'ammissione a detti concorsi sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 o agli altri limiti massimi stabiliti al successivo art. 4;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica al lavoro e al servizio continuativo;
5) aver conseguito la licenza della quinta elementare;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicati dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per avere conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operai anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione VII - Via Carducci, 5 - Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dello ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla elevazione di detto termine ai fini dell'ammissione.

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) il concorso al quale chiedono d'essere ammessi.

Coloro che intendono concorrere a più qualifiche dovranno produrre una domanda per ogni qualifica di mestiere. Qualora nella stessa domanda i candidati chiedano di essere ammessi a piu concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati;

5) di essere cittadini italiani;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, con indicazione degli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione del rapporto di lavoro;

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice d'avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per coloro che si trovano all'estero la domanda dovrà essere autenticata dall'autorità consolare; la firma dell'autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante del reparto.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo pervengono al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete dalle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti della autenticazione della firma.

Art 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti o assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso per operai di prima categoria specializzati e di seconda qualificati dovranno sostenere un esperimento pratico inteso ad accertare la loro capacità professionale nel mestiere per il quale concorrono alla presenza di una commissione esaminatrice.

Art. 6.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta:

da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, quale presidente;

da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparato;

da un esperto qualificato nel mestiere relativo a ciascun concorso.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato con la qualifica non inferiore a segretario.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice del concorso esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito espresso in decimi.

L'esperimento pratico s'intenderà superato soltanto se il candidato abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Espletate le prove la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono la precedenza a favore di particolari categorie.

Le prove si svolgeranno nelle sedi e nei giorni che saranno fissati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Art. 8.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con la osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità di invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltrua e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti eseguiti verranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori di ciascun concorso.

Le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di tale pubblicazione, decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste - Divisione VII, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 8, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio in originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 18, non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento, dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni della qualifica cui è concorrente, e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, essi dovranno accettare la sede di lavoro che verrà loro assegnata e nella quale dovranno permanere almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferirli, per motivate esigenze di servizio, anche prima del compimento di detto periodo.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli operai che avranno giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 86

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata da L. 700)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Via Carducci, 5 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . . . il . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esperimento pratico a n. . posti di operai permanenti in prova, con la qualifica di . . . . della (1ª o 2ª) . . . categoria indetto con decreto ministeriale del 3 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 24 aprile 1976.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni successive . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento dei limiti di età . . . (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi dell'art. . . . del bando di concorso);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . .;

di prestare attualmente servizio come . . . . presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza) con la qualità di . . . . ovvero in caso diverso di aver prestato servizio in precedenza come . . . . dal . . . al . . . presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . e che la risoluzione del rapporto di impiego fu dovuta . . . (indicare la causa).

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale, o dalle altre autorità di cui all'art. 3 del bando di concorso)

(4570)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario della prova scritta del concorso a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, n. 3853, è stato stabilito che la prova scritta prevista dal concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1975, n. 24595, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1976, avrà luogo in Roma il giorno 23 giugno 1976 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, con inizio alle ore 8,30.

(4784)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1975, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1975, con il quale il C.V. (MD) s.p.e. Aitano Achille e il ten. col. vet. s.p.e. Pellegri Formentini Umberto sono stati sostituiti rispettivamente dal 24 e 30 settembre 1975 dal C.F. (MD) s.p.e. Muscarà Marcello e dal ten. col. vet. s.p.e. Lenci Ennio nell'incarico di membri della predetta commissione, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Palazzo Maurizio . . . . punti 28 —
2. Guadalupi Antonio Sergio . . . . . . » 27 —
3. Frezza Giuseppe . . . . » 25,50
4. Maietta Gennaro Pio . . . . » 25 —
5. Petrucciani Paolo . . . . » 23,77
6. Trinchera Antonio Aldo . . . . . . » 23,55
7. Viglianesi Antonino . . . . » 23,50
8. Ciccia Luigi . . . . » 22,50
9. Saponarò Pasquale Vito . . . . . . » 21,94
10. Trotta Giovanni (Nunziatella) . . . . » 21,50
11. Violante Pasquale . . . . » 21,50
12. Michelutti Michele . . . . » 21,38
13. Pagnano Vincenzo . . . . » 21,27
14. Venè Sandro . . . . » 21,16
15. Capone Gianfranco . . . . » 21,11
16. Viglianesi Santo Agatino (nato il 4 dicembre 1955) . . . . » 21 —
17. Alioto Luciano (nato il 23 luglio 1956) . . . » 21 —
18. d'Alessandro Giancarlo . . . . . . » 20,94
19. Sciannameo Francesco . . . . . . » 20,50
20. Ruzzolini Roberto . . . . » 20,27
21. Brizzi Antonio . . . . » 19,66
22. Ciccarese Marcello . . . . » 19 —
23. Quarta Giorgio . . . . » 18,94

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al secondo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Colaiacomo Antonio punti 29,33
2. Butera Calogero Alberto . » 26,83
3. De Luca Mauro » 25,50
4. Oliva Vitale » 25 —
5. Legnazzi Antonino » 23,33
6. Virgilio Giovanni . » 22,83
7. Mele Carlo » 22,50

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per l'ammissione al terzo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Civetta Antonio punti 25,58

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1976
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 66

(4733)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 6 luglio 1974, con il quale è stato indetto il concorso a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di ventotto agenti di cambio presso la borsa valori di Roma, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1974, è composta come segue:

Presidente:

Platino dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Membri:

Diana dott. Mario, membro della deputazione della borsa valori di Roma;

Rossi dott. Roberto Paolo, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;

Ravaioli dott. Renato, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma;

Da Empoli prof. Domenico, libero docente in scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 290

(4734)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 1° aprile 1976 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Lalli dott. Manlio . . . . . punti 79,64 su 132
2. Vacirca dott. Salvatore . . . » 73,83 »
3. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 56,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4731)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali, per il compartimento di Roma, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 marzo 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 dicembre 1971, n. 15102, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Roma, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio, n. 16621.

(4313)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4815/MP, in data 17 settembre 1975, *con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori* dei posti di condotta medica vacanti nella provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1973;

Considerato che a seguito delle rinunce degli aventi diritto, si sono rese disponibili le condotte mediche di: Olmedo, Usini, S. Teresa Gallura seconda, Bonoluras, Bortigiadas, Martis, Oschiri seconda ed Aggius;

Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 4814/MP, del 17 settembre 1975;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 21 giugno 1964, n. 466;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1. Pala Gavino: Olmedo;
2. Angoletta Salvatore: Usini;
3. Manca Giuseppe: S. Teresa Gallura seconda;
4. Manchinu Gavino: Bono;
5. Pintore Salvatore: Luras;
6. Santoni Inerio: Bortigiadas;
7. Michienzi Giuseppe: Martis;
8. Addis Franco Italo: Oschiri seconda;
9. Pirisinu Franco: Aggius.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 7 aprile 1976

Il medico provinciale: Rocchetto

(4673)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(4813)

OSPEDALE CIVILE « S. PAOLO » DI S. ANGELO IN VADO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo in Vado (Pesaro) - tel. 0722/8233.

(4809)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI ZAGAROLO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Zagarolo (Roma).

(4810)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente addetto al servizio di fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona), piazzetta del Podestà, 8 - tel. 0732/6434.

(4812)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1976

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(4892)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di guardia medica e pronto soccorso;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto della sezione di malattie infettive aggregata alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari) - tel. 751410.

(4806)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso riservato ad un posto di aiuto della divisione di rieducazione funzionale

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto della divisione di rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(4804)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CALTANISSETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 9 dicembre 1975, numeri 768, 769, 770, 771, 772 e 773, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente del servizio autonomo di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Caltanissetta.

(4805)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Udine.

(4808)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorso a due posti di primario tisiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 dicembre 1975, n. 130, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro, piazza Sardegna, 3 - tel. 32121-2 - 36294 (int. 24).

(4807)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Capri (Napoli).

(4893)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 febbraio 1976, n. 22, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(4811)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1976, n. 7.

Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 2 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dai seguenti:

« L'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca è fatto a mezzo di esame scritto ed orale per gli impiegati e solo orale per il personale ausiliario. I candidati non risultati idonei non possono essere riammessi all'esame prima del decorso del termine di almeno tre mesi.

Il giudizio sulla conoscenza delle due lingue è dato da una apposita commissione, nominata per ogni legislatura dalla giunta provinciale presieduta da un funzionario di ruolo della provincia di qualifica non inferiore a direttore di divisione e composta da un insegnante laureato di scuola secondaria di lingua italiana e da un insegnante laureato di scuola secondaria di lingua tedesca, scelti tra terne di insegnanti laureati bilingui proposti, rispettivamente dalla sovrintentendenza scolastica per la scuola in lingua italiana e dall'intendenza per la scuola in lingua tedesca. Fungerà da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'amministrazione provinciale.

Ciascun membro della commissione è sostituito in caso di assenza da un membro supplente ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dai seguenti:

« Tale commissione e composta di cinque esperti nelle discipline che formano oggetto dell'esame o particolarmente competenti nelle attribuzioni connesse al posto messo a concorso, di cui uno, designato nella delibera di nomina, funge da presidente, nonchè da due rappresentanti del personale, uno per ciascun gruppo linguistico italiano e tedesco, designati dai rappresentanti del personale membri del consiglio di amministrazione. In caso di concorsi pubblici o interni riservati esclusivamente a personale del gruppo linguistico ladino i due rappresentanti di cui sopra sono sostituiti da un rappresentante appartenente al gruppo linguistico ladino.

I membri della commissione devono conoscere la lingua italiana e tedesca in modo da garantire un soddisfacente svolgimento degli esami. Qualora trattasi di impiegati pubblici devono rivestire una qualifica almeno pari o superiore a quella dei posti messi a concorso ».

L'ultimo comma dell'art. 31 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto ».

Art. 3.

Fino a nuova regolamentazione di tutta la materia concernente la valutazione del personale dell'amministrazione provinciale, i rapporti informativi previsti dalle norme provinciali in vigore sono compilati ogni biennio e non trova applicazione nei confronti dello stesso il disposto di cui al terzo comma dello art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recepito con l'art. 6 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, a partire dall'anno 1975. Per l'anno 1975 i rapporti informativi saranno compilati per quel personale che maturi la prescritta anzianità per l'ammissione agli scrutini di promozione per merito comparativo nell'anno successivo.

Non si fa luogo al rapporto informativo ed al giudizio complessivo per i direttori generali ed ispettori generali e qualifiche corrispondenti, nonché per il personale delle qualifiche di vertice delle altre carriere, per i quali vanno peraltro segnalati dai competenti superiori i fatti di particolare menzione sotto il profilo del demerito.

Art. 4.

I capiripartizione ed i dirigenti dei singoli servizi hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e sul rispetto dell'orario di servizio da parte del personale ad essi assegnato, adottando o promuovendo le misure atte ad evitare qualsiasi inadempienza.

Nei casi di accertata ingiustificata assenza dal servizio è disposta, con decreto del presidente della giunta provinciale, la riduzione proporzionale del trattamento economico, salvo l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 84 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il capo del personale provvede a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito, in conformità alla deliberazione della commissione di disciplina. Qualora la commissione propone l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura, questa è inflitta con deliberazione della giunta provinciale in conformità alla proposta della commissione, salvo che essa non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente. La decisione è comunicata al dipendente entro dieci giorni dalla sua data ».

Art. 6.

All'art. 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« La giunta provinciale, per motivate esigenze di servizio, può disporre il trasferimento degli impiegati da un ruolo ad altro di corrispondente carriera, per l'accesso ai quali siano richiesti i medesimi requisiti. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che a loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta ».

Art. 7.

Aspettativa per motivi di studio

Il dipendente provinciale può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio.

Per il collocamento in aspettativa per motivi di studio si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, concernente l'aspettativa per motivi di famiglia.

Due periodi di aspettativa per motivi di studio si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal citato art. 110, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

Art. 8.

Con decorrenza 1° settembre 1975 le quote di aggiunta di famiglia in atto per i dipendenti provinciali, sono aumentate dell'importo lordo mensile di L. 2000.

A decorrere dal 1° luglio 1976 cessano di operare le differenziazioni nelle misure delle quote in relazione alla pluralità dei redditi del nucleo familiare.

Con decorrenza dal 1° luglio 1977 le quote sono dovute per i figli a carico che non abbiano superato il 18.mo anno di età, salvo quanto già previsto per i maggiorenni inabili e quanto disposto dal successivo comma.

Le quote sono corrisposte fino al 21.mo anno di età qualora i figli frequentino una scuola media o professionale o siano occupati come apprendisti e per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26.mo anno di età, qualora frequentino l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

Art. 9.

In caso di incidente in viaggio di servizio compiuto con proprio automezzo, al dipendente in missione spetta il rimborso delle spese di riparazione dell'automezzo stesso salvo una franchigia di L. 30.000 a carico del dipendente, sempreché non esista colpa del dipendente, l'incidente sia stato accertato da organo di polizia competente e non siano tenute al risarcimento terze persone.

Art. 10.

All'art 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta al personale dipendente all'atto della cessazione dal servizio in misura comprensiva dell'indennità premio di servizio dovuta dall'INADEL per il medesimo periodo di tempo.

All'atto del collocamento a riposo il personale interessato deve rilasciare alla provincia autonoma speciale procura notarile di delega a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dall'INADEL e regolare atto di cessione di tale premio a favore della provincia, la quale si sostituisce al personale predetto per la riscossione della indennità medesima.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè ciò sia possibile e non sia già avvenuta la corresponsione dell'indennità premio di servizio da parte dell'INADEL ».

Art. 11.

L'art. 127 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Al personale che cessa dal servizio con diritto a pensione la provincia corrisponde, fino alla liquidazione della medesima, un acconto mensile fino alla misura del 90 % del trattamento di quiescenza presumibile definitivamente spettante.

Ai fini del rimborso, la concessione del suddetto acconto deve essere comunicata agli istituti di previdenza.

Le norme di cui agli articoli 47, 48 e 49 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, si applicano anche per le cessazioni dal servizio dovute a qualsiasi motivo dopo almeno venti anni di servizio prestati presso l'amministrazione provinciale, escluse le sole dimissioni volontarie ».

Art. 12.

Le dotazioni organiche del personale di cui ai sottoindicati ruoli compresi nell'allegato *A* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, sono aumentati, ad ogni effetto con il 31 dicembre 1975, come appresso indicato:

Ruolo amministrativo: otto posti nella qualifica di direttore di divisione;

Ruolo speciale dei servizi agrari: tre posti nella qualifica di direttore di divisione dei servizi agrari.

E' inoltre istituito un posto di ispettore generale nel ruolo amministrativo cui sono connesse le funzioni di dirigente l'ufficio personale della provincia.

In caso di copertura di detto posto con persona già rivestente la medesima qualifica o quella di dirigente superiore presso ente pubblico, alla stessa è conservata a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, attribuendo, inoltre, nella qualifica provinciale gli aumenti periodici necessari al fine di assicurare uno stipendio onnicomprensivo comunque non inferiore al trattamento economico complessivamente corrisposto dall'ente di provenienza, comprensivo di indennità e compensi comunque denominati, escluse le sole indennità corrisposte a titolo di rimborso spese per viaggio e prestazioni di lavoro fuori dal luogo di residenza.

Art. 13.

Nel ruolo speciale della colonia agricola per infermi di mente di Stadio di cui alla tabella *C* allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è istituito un posto di ruolo per la qualifica di cuoco. A tale qualifica è connesso il trattamento economico corrispondente al parametro 143 ed al compimento dell'ottavo anno di servizio quello corrispondente al parametro 172 della carriera ausiliaria.

L'attuale cuoca incaricata nella colonia agricola di Stadio è inquadrata nel relativo ruolo occupando il posto di cuoco istituito con il precedente comma. Alla medesima il servizio in precedenza prestato quale incaricata presso la colonia è riconosciuto per intero ai fini della progressione economica.

In caso di vacanza del posto il medesimo può essere coperto anche per incarico.

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dai seguenti:

« Di regola il congedo ordinario spettante al personale dei ruoli della scuola va fruito nei periodi delle vacanze scolastiche.

Fermo restando l'obbligo di espletare nel più breve tempo possibile i relativi concorsi pubblici, per la temporanea copertura dei posti conferibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, tenuto anche conto delle sedi di servizio in cui detti posti risultano vacanti, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere personale provvisorio in possesso dei requisiti richiesti per il personale di ruolo. Il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del predetto personale è quello previsto per gli impiegati assunti ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Il rapporto di servizio provvisorio di cui al precedente comma cessa nel momento in cui i posti vengono coperti con i vincitori dei concorsi pubblici, ovvero perchè i medesimi vengono coperti mediante trasferimenti ai sensi dei successivi articoli 9, 10 e 11.

Per le assunzioni provvisorie in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per gravidanza e puerperio o per aspettativa per qualsiasi causa, di cui al penultimo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, e qualora non sia possibile sopperire altrimenti alle connesse esigenze, si provvede, su designazione del capo d'istituto o del direttore didattico, con decreto del presidente della giunta provinciale immediatamente esecutivo. Detto decreto, corredato dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti generali da parte della persona assunta, è inviato alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità unitamente al primo titolo di spesa con il quale vengono liquidate le competenze dovute. Per tali assunzioni si potrà prescindere dal requisito di cui al secondo comma dell'art. 29 della predetta legge provinciale ».

Art. 15.

All'art. 11 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

« Limitatamente ai posti disponibili non potuti coprire per mancanza di impiegati interessati al trasferimento, la giunta provinciale, su proposta e con l'intesa degli assessori competenti, potrà provvedere alla loro copertura ai sensi dell'art. 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 31 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il beneficio di cui al comma precedente è esteso al personale di cui all'art. 14 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, e non si applica al personale assunto in posizione non di ruolo dallo Stato o dalla provincia dopo la data del 1° ottobre 1972 ».

Art. 17.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è inserito il seguente nuovo comma:

« Per gli impiegati di cui al precedente comma, i quali, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, abbiano optato, ai fini di quiescenza, per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'amministrazione provinciale manterrà, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale ».

Art. 18.

Gli impiegati che abbiano conseguito l'inquadramento nel ruolo amministrativo ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono trasferiti nei ruoli scolastici di cui alla predetta legge e collocati in soprannumero nelle carriere di concetto del rispettivo gruppo linguistico. I medesimi possono essere adibiti anche a servizi diversi da quelli scolastici.

Art 19.

L'art. 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Per il personale femminile con prole in servizio alla data del 9 marzo 1972 e per quello passato alla provincia ai sensi della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, con uguale anzianità di servizio di provenienza, le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972. n. 4. concernente lo esodo volontario del personale femminile, si applicano prescindendo dal carico del coniuge e della prole ».

Art. 20.

Nella tabella *G* allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, ai commi in calce ai quadri 3 e 4, limitatamente ai soli istituti tecnici, è aggiunto il seguente:

« Nei casi in cui l'istituto o la scuola funzioni in più sedi (sezioni staccate in comuni diversi dalla sede principale) il numero dei segretari aumenta di una unità per ogni sezione staccata funzionante con un corso completo di studi, ovvero con un numero di classi non inferiore a 7 ».

Art. 21.

All'art 38 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, viene aggiunto un secondo comma del seguente tenore:

« Il segretario principale in servizio presso la sovrintendenza scolastica per le scuole italiane incaricato fino alla data del passaggio del personale statale alla provincia, della direzione dei servizi amministrativi per le scuole secondarie in lingua italiana e delle località ladine dell'ex provveditorato agli studi, e inquadrato nella carriera direttiva di cui alla tabella *D* allegata alla legge, con la qualifica di direttore di sezione e con riconoscimento ad ogni effetto, in quest'ultim.. di metà dell'anzianità maturata nel parametro 302 ».

Art. 22.

Fino all'espletamento delle elezioni, ferme restando le norme di cui all'art. 73 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, i rappresentanti del personale dei ruoli scolastici di cui all'art. 7 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, saranno designati dalle organizzazioni sindacali di categoria del personale medesimo.

Qualora le designazioni superassero il numero dei rappresentanti spettanti per gruppo linguistico, essi sono scelti dalla giunta provinciale tra quelli designati dalle organizzazioni medesime.

Art. 23.

La maggiore spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 120 milioni all'anno.

Alla copertura dell'onere di lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 e successivi si provvede con una corrispondente quota delle maggiorazioni di entrata di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 febbraio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4084)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1976, n. **15.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 3 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1976, n. **16.**

Concessione di contributi alle aziende private esercenti autoservizi di linea in concessione per acconti al personale sulle future spettanze derivanti dall'applicazione del contratto unitario dei dipendenti da aziende pubbliche, dagli enti locali, dai consorzi, da gestione commissariale governativa, da aziende a partecipazione statale e pubblica e da aziende private esercenti autoservizi in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 3 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore del contratto nazionale di lavoro unitario dei dipendenti da aziende pubbliche, da enti locali, da consorzi, da gestione commissariale governativa, da aziende a partecipazione statale e pubblica e da aziende private esercenti autoservizi di linea in concessione comunale, regionale e interregionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende private operanti nella Regione appositi contributi atti a metterla in grado di anticipare acconti ai propri dipendenti sulle future spettanze derivanti dall'applicazione del suddetto contratto unitario.

Art. 2.

La misura dell'acconto per agente è stabilita in lire centomila mensili nette, oltre i connessi oneri riflessi a carico del lavoratore e dell'azienda, a decorrere dal 1° gennaio 1976.

La corresponsione avverrà su richiesta delle aziende stesse, avanzate sulla base del servizio prestato da ogni dipendente durante il mese cui l'acconto si riferisce.

Art. 3.

La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, valutata in lire un miliardo e ottocento milioni, farà carico al cap. 337 del bilancio per l'esercizio 1976 in corso di approvazione.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° aprile 1976

VERRASTRO

(4340)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761080)